

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE VIDAS

Art. 1 - E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, l'Associazione "VIDAS VOLONTARI ITALIANI DOMICILIARI PER L'ASSISTENZA AI SOFFERENTI".

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Milano, Corso Italia, 17.

Art. 3 - L'Associazione ha per scopo lo studio, l'organizzazione e l'attuazione di ogni forma di assistenza domiciliare e non domiciliare diretta ad alleviare il dolore e a migliorare la situazione ambientale dei sofferenti bisognosi, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Le iniziative di cui al precedente comma possono essere svolte dall'Associazione tanto direttamente quanto in collaborazione con altri enti, pubblici e privati.

Art. 4 - L'Associazione ha durata illimitata. Essa non ha fini di lucro. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalla sua dotazione iniziale;
- dalle contribuzioni dei soci ;
- dalle liberalità e dai lasciti testamentari;
- dalle contribuzioni di persone od enti, pubblici e privati;
- dai proventi delle iniziative promosse dal Consiglio;
- dai proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali ivi comprese le vendite per corrispondenza;
- da ogni altro provento che le affluisca.

Spetta al Consiglio di decidere gli investimenti del patrimonio.

Art. 5 -I soci dell'Associazione si dividono in:

- soci fondatori: sono i firmatari dell'atto costitutivo e coloro ai quali, pur non avendo firmato l'atto costitutivo, sia dalla maggioranza dei soci fondatori attribuita tale qualifica, col consenso del Consiglio;
- soci ordinari, sostenitori e benemeriti: sono le persone e gli enti che aderiscono all'Associazione, versando una contribuzione annua il cui rispettivo minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio in misura crescente fra le categorie. L'adesione ha effetto dopo la sua accettazione da parte del Consiglio, o comunque in caso di mancato diniego entro 60 giorni dalla domanda di adesione;
- soci onorari: sono le persone od enti ai quali il Consiglio attribuisce tale qualità, anche senza versamento della contribuzione di cui sopra, ritenendoli in grado, per qualità, titoli o attività, di offrire all'Associazione contributo di opera o di prestigio;
- soci benefattori: sono le persone od enti ai quali il Consiglio attribuisce tale qualità in riconoscimento delle liberalità effettuate nei confronti dell'Associazione;
- soci volontari: sono le persone che hanno superato i test psico-attitudinali e hanno seguito il corso di formazione stabilito dall'Associazione, svolgono attività di assistenza all'interno dell'Associazione stessa da almeno un anno e rispettano il regolamento previsto nella guida per il volontario. La loro opera gratuita costituisce liberalità in favore dell'Associazione.

Art. 6 - La qualità di socio viene meno per:

- dimissioni: si considera dimissionario il socio ordinario, sostenitore o benemerito che non provveda al versamento della propria quota annuale entro la data di convocazione dell'assemblea ordinaria e il socio volontario che abbia cessato la propria attività di

assistenza da oltre un anno;

- esclusione: deliberata dal Consiglio a carico del socio che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione o, nel caso di socio volontario, per il venir meno dei requisiti previsti all'art. 5.

In caso di opposizione del socio deciderà in seconda istanza il Collegio dei Probiviri.

Art. 7 - Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente e uno o più Vice Presidenti;
- d) Comitato Scientifico;
- e) Collegio dei Revisori Legali;
- f) Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche associative sono gratuite; non possono ricoprire cariche coloro che abbiano un rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 8 - Assemblea dei soci: è costituita da tutti i soci dell'Associazione.

- E' convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

- L'Assemblea viene convocata dal Presidente anche su richiesta del Consiglio o di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10, deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

- L'Assemblea dei soci, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10, è convocata con avviso affisso nei locali dell'Associazione almeno 20 giorni prima di quello fissato per la riunione nonché, con il medesimo anticipo, mediante lettera ai soci oppure pubblicazione dell'avviso sul notiziario dell'Associazione o su altri organi di stampa. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

- L'Assemblea ordinaria, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza - in proprio o per delega - di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- L'Assemblea straordinaria, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza - in proprio o per delega - di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai soci di ciascuna categoria; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti - in proprio o per delega - e delibera col voto favorevole di almeno i due terzi dei voti espressi dai soci di ciascuna categoria. Fanno eccezione le delibere di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio per le quali occorre la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Inoltre per la legale costituzione dell'Assemblea ordinaria e dell'Assemblea straordinaria è necessaria la presenza, anche per delega, di almeno un avente diritto di ciascuna categoria di soci.

La delega può essere conferita solo ad altro socio e ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio o in sua assenza da un Vice Presidente in ordine di anzianità d'età: in caso di assenza anche del o dei Vice Presidenti, l'Assemblea designerà il suo Presidente.

Art. 9 -L'Assemblea ordinaria, da tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite all'art. 11;
- eleggere il Collegio dei Revisori Legali e il suo Presidente;
- eleggere il Collegio dei Probiviri;
- approvare la relazione sull'attività della Associazione nell'esercizio precedente, predisposta dal Consiglio;
- approvare il Rendiconto annuale.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- approvare o respingere le proposte di modifica dello statuto di cui all'art. 20;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio della stessa in caso di scioglimento, di cui all'art. 21.

Art. 10 - il Consiglio ha facoltà di indire le Assemblee ordinarie e straordinarie, in alternativa a quanto sopra, mediante referendum per corrispondenza.

In tal caso verranno inviati a tutti i soci, per l'Assemblea ordinaria, la relazione del Consiglio, il parere del Collegio dei Revisori, il Rendiconto annuale e le schede di votazione per il rinnovo delle cariche associative; per l'Assemblea straordinaria le delibere proposte.

Le risposte dovranno pervenire nel termine fissato dal Consiglio non inferiore a 30 giorni dalla data di invio della documentazione.

Le proposte di competenza dell'Assemblea ordinaria si intenderanno approvate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi, qualunque sia il numero delle risposte pervenute e sempre che almeno un avente diritto per ciascuna categoria abbia votato.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria si intenderanno approvate col voto favorevole di almeno i due terzi dei voti espressi dai soci di ciascuna categoria, fatta eccezione per le delibere di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio, le quali si intenderanno approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e di almeno un avente diritto di ciascuna categoria di soci.

Art. 11 - Consiglio Direttivo: l'Associazione è amministrata da un Consiglio composto da 10 soci, che durano in carica per tre esercizi sino alla elezione del successore, eletti dall'Assemblea ordinaria come segue:

- due membri dai soci fondatori;
- due membri dai soci ordinari, sostenitori e benemeriti;
- due membri dai soci onorari;
- due membri dai soci benefattori;
- due membri dai soci volontari.

Nel caso un medesimo socio risultasse eletto da più categorie di soci, verrà considerato eletto dalla categoria nella quale ha ottenuto la maggior percentuale di voti espressi; conseguentemente nelle altre categorie verrà considerato eletto il primo dei non eletti nell'ambito di ciascuna categoria.

In caso di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi motivo,

ciascun Consigliere sarà sostituito col primo dei non eletti nell'ambito della medesima categoria di soci. I Consiglieri così eletti resteranno in carica fino al termine del mandato dell'organo.

Art.12 - Al Consiglio spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione, senza eccezione di sorta.

Art. 13 - Il Consiglio nomina tra i suoi membri il proprio Presidente e uno o più Vice Presidenti per la sostituzione del Presidente stesso in caso di assenza o impedimento. Il Consiglio può nominare il Segretario generale dell'Associazione stabilendo i suoi compiti e le sue responsabilità.

Art.14 - Il Consiglio è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o quando sia richiesto da almeno due componenti. Per l'approvazione del rendiconto annuale il Consiglio deve essere convocato entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza (o, in caso di urgenza, mediante telegramma, telex o telefax spedito almeno due giorni prima), e dovrà indicare anche gli argomenti da trattare.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Occorre il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica per le ammissioni e le esclusioni dei soci.

Le deliberazioni constano da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Art.15 - Al Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento a ciascun Vice Presidente, spettano la rappresentanza e la firma dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con incondizionata facoltà di nominare anche procuratori e mandatari.

In caso d'urgenza, il Presidente esercita tutti i poteri del Consiglio, che deve tosto essere convocato per la ratifica, fermi gli effetti nei confronti dei terzi.

Il Consiglio può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, stabilendo i limiti della delega; può anche conferirli, nei limiti dell'ordinaria amministrazione, al Segretario generale, il tutto con firma singola o abbinata.

Non possono formare oggetto di delega o di conferimento i poteri di ammettere o escludere i soci; quello di formare il regolamento e il rendiconto annuale; quello di disporre di beni immobili e diritti immobiliari.

Art.16 - Collegio dei Revisori Legali: l'Assemblea dei Soci elegge, scegliendo fra le persone esperte di amministrazione ed iscritte nell'apposito Registro, tre Revisori Legali - e tra questi il Presidente del Collegio - e due supplenti.

Il Collegio dei Revisori Legali dura in carica tre esercizi.

In caso di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri del Collegio, il sostituto resterà in carica fino al termine del mandato dell'organo.

I Revisori in qualsiasi momento hanno accesso agli atti amministrativi dell'Associazione e ne controllano la regolarità; sono invitati ad assistere alle sedute del Consiglio.

Art.17 - Collegio dei Proviviri: l'Assemblea dei Soci elegge quattro proviviri scegliendone uno tra i Soci Fondatori, uno tra i Soci Ordinari, Sostenitori e Benemeriti, uno tra i Soci Benefattori e uno tra i Soci Volontari.

Essi durano in carica tre esercizi.

In caso di cessazione anticipata della carica per qualsiasi motivo di uno dei membri del Collegio, il sostituto resterà in carica fino al termine del mandato dell'organo.

Il Collegio dei Proviviri è presieduto dal membro eletto tra i Soci Fondatori ed è competente a dirimere ogni controversia dovesse sorgere tra i Soci o tra i Soci e l'Associazione per l'applicazione del presente Statuto e del regolamento dell'Associazione.

Esso deciderà a maggioranza di voti; le decisioni del Collegio dei Proviviri potranno essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria competente ai sensi di legge.

In caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio.

Art.18 - Comitato Scientifico: il Consiglio nomina il Comitato Scientifico che si compone da sette a undici membri. Sono membri di diritto del Comitato il Presidente e i Vice Presidenti dell'Associazione, mentre gli altri membri del Consiglio sono invitati a presenziare alle riunioni del Comitato.

I membri del Comitato nominano al loro interno il Presidente e il Segretario.

Il Comitato Scientifico dura in carica tre esercizi e anche i membri nominati successivamente alla nomina dell'organo restano in carica fino alla scadenza dello stesso.

Il Comitato Scientifico è organo di consulenza del Consiglio, ha il compito di collaborare alla formulazione e alla realizzazione delle iniziative culturali e di sensibilizzazione dell'Associazione, offrire proposte e pareri in ordine al contenuto scientifico dell'attività dell'Associazione in armonia con i fini statutari.

Il Comitato Scientifico si riunirà su iniziativa del suo Presidente almeno due volte all'anno.

Art.19 - L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare.

Il Consiglio predispone il Rendiconto annuale e lo presenta all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, insieme alla propria relazione sull'attività dell'Associazione nell'esercizio e al parere del Collegio dei Revisori Legali, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 20 - Le modificazioni del presente statuto sono deliberate dal Consiglio e presentate all'Assemblea straordinaria dei Soci, che le approva o le respinge nel modo di cui agli artt. 8 e 10.

Art. 21 - La proposta di scioglimento dell'Associazione è deliberata dal Consiglio e presentata all'Assemblea straordinaria dei Soci che la approva o la respinge nel modo di cui agli artt. 8 e 10. In caso di scioglimento il patrimonio residuo è destinato dal Consiglio al raggiungimento delle stesse finalità di cui all'art. 3 nei modi che l'Assemblea stessa delibererà.

L'Assemblea può nominare uno o più liquidatori.

Art. 22 - Per quanto qui non previsto, si applicano le norme di legge, con particolare riferimento alle leggi sul volontariato.

Vidas è costituita in associazione con atto pubblico ai sensi del Codice Civile ed è iscritta nel Registro Generale Regionale del Volontariato in attuazione dell'Art. 15 della L.R. 24-7-93, n° 22. Ai sensi del D.Lgs 460/97 è Onlus di diritto. Con d.p.g.r. n° 2055 del 7/3/2013 è stata iscritta nel Registro delle persone giuridiche della Regione Lombardia

ASSOCIAZIONE VIDAS

VOLONTARI ITALIANI DOMICILIARI PER L'ASSISTENZA AI SOFFERENTI



STATUTO

Corso Italia, 17 - 20122 Milano
Tel. 02 72511.1 - Fax 02 72511.255
www.vidas.it - info@vidas.it